

COMUNE DI MASIO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

numero 2 data 02/07/2024	O G G E T	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ E PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ Immobile in strada Serra n. 23 (NCEU foglio 18 mappale 297, 230)
-----------------------------------	-----------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la comunicazione di cui al prot. 1672 presentata in data 11/06/2024, con la quale il geometra Cairo Antonio, in qualità di tecnico incaricato dai proprietari di seguito elencati, richiede il rilascio del certificato di inagibilità dell'immobile identificato a NCEU al foglio 18 mappali 297, 330 sito in strada Serra n. 23;

ACCLARATA la proprietà di suddetto immobile di seguito dettagliata:

- FUMAGALLI ANNA MARIA nata a BERBENNO DI VALTELLINA (SO) il 03/02/1946 FMGNMR46B43A787A

- FUMAGALLI ALEXANDRA nata a LOANO (SV) il 13/09/1975

FMGLND75P53E632I

- FUMAGALLI VALERIO nato a LOANO (SV) il 29/07/1977

FMGVLR77L29E632E

- VENEGONI MARIAGRAZIA nata a MILANO (MI) il 04/10/1950

VNGMGR50R44F205J

VISTO il Certificato di Inagibilità rilasciato in data 27/06/2024, di cui al prot. n. 1831 dal Responsabile del Servizio;

VISTO che per il generale stato di abbandono, la struttura potrebbe essere interessata da crolli o cedimenti che potrebbero generare situazioni di pericolo;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

RITENUTO che sussistano le ragioni di contigibilità ed il pubblico interesse previsti dalla predetta norma per l'emanazione di atto autoritativo extra ordinamento;

ORDINA

Il divieto di utilizzo del fabbricato sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi i locali in questione fino a quando non verranno eseguiti i necessari interventi di ristrutturazione e consolidamento;

di realizzare/ripristinare con urgenza entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, il confinamento delle parti pericolanti e la chiusura degli accessi al fabbricato.

Si precisa che ogni responsabilità per danni a terzi è riferibile, in via esclusiva, ai destinatari della presente.

Avverte che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7.8.1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Stabile Ernesto Ivan;

Manda la presente Ordinanza ai Messi Comunali per la notifica agli interessati;

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decr. Leg.vo N° 285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per: incompetenza, eccesso di potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino. Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decr. Leg.vo N° 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. N° 495/92, il "Ricorso Amministrativo", da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/07/2024 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO architetto Stabile E. Ivan